



*Approvazione del modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*

*Modifiche al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 30 dicembre 2014, concernente l'approvazione del modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'IVA ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*

## **IL DIRETTORE DELL'AGENZIA**

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente Provvedimento

### **Dispone:**

*1. Approvazione del modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto, a seguito delle modifiche apportate dal decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633*

- 1.1. E' approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'eccedenza dell'imposta sul valore aggiunto e per i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria relativamente ad annualità precedenti, accertati o comunque richiesti nel periodo di efficacia della garanzia fideiussoria, unitamente alle istruzioni e alle relative condizioni generali di assicurazione che regolano il rapporto tra la Società o Banca che rilascia la garanzia e l'Agenzia delle entrate.

- 1.2. Il modello allegato sostituisce il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2004.
- 1.3. Il modello è utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.
- 1.4. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall’Agenzia delle entrate sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).
- 1.5. Il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 10 giugno 2004 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2015.

*2. Modifiche al modello per intermediari/banche per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell’IVA, ai sensi dell’articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014*

- 2.1. Al modello approvato con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014 sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) nella sezione “1. Rimborso richiesto in procedura semplificata” sono eliminati i rigi B e C e, conseguentemente, il rigo D diventa rigo B, denominato “Interessi calcolati sull’importo di cui alla precedente lettera A per la durata di validità del deposito vincolato”, mentre il rigo E diventa rigo C, denominato “TOTALE (A + B)”;
  - b) nelle sezioni “2. Rimborso richiesto in procedura ordinaria” e “3. Rimborso infrannuale”, il rigo C “Sub-totale (a + b)” è eliminato, il rigo D diventa rigo C, denominato “Interessi calcolati sull’importo di cui alla precedente lettera A per la durata di validità del deposito vincolato” e, conseguentemente, il rigo E diventa rigo D, denominato “TOTALE (A + B + C)”;
  - c) il “Glossario” allegato al modello è sostituito.

- 2.2. Il modello, con le modifiche di cui al punto 2.1, è utilizzabile dal giorno successivo alla pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate.
- 2.3. Il modello è reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate sul sito internet [www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it).
- 2.4. Il modello approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014 può essere utilizzato fino al 31 dicembre 2015.

## **Motivazioni**

Con il presente Provvedimento è approvato il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto che sostituisce lo schema di fideiussione approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 giugno 2004, adeguandolo alle disposizioni introdotte con il decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.

In particolare, l'allegato modello deve essere utilizzato per il rilascio della polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ai fini dell'esecuzione dei rimborsi, ai sensi del comma 5 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

In considerazione dell'accelerazione in atto nel processo di erogazione dei rimborsi e coerentemente con la *ratio* delle disposizioni in materia di rimborsi IVA contenute nel citato decreto legislativo n. 175 del 2014, dirette a contrarre le tempistiche e a ridurre i costi per l'esecuzione dei rimborsi, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi in procedura ordinaria (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni.

Detti interessi non vengono computati nel calcolo degli interessi da garantire per il periodo di validità della garanzia.

Per ragioni di coerenza con il modello di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, il punto 2 del presente Provvedimento apporta alcune modifiche al modello per la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato per il rimborso dell'IVA, approvato con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 30 dicembre 2014.

In particolare, l'anzidetto modello viene modificato con riferimento al computo degli interessi da considerare ai fini del calcolo dell'ammontare garantito.

Sulla base delle considerazioni espresse, le modifiche apportate eliminano dall'ammontare da garantire per l'esecuzione dei rimborsi in procedura semplificata gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi. In tal senso deve ritenersi aggiornato il paragrafo 2.4 della circolare n. 32/E del 30 dicembre 2014 relativamente alla determinazione dell'importo da garantire alla luce delle novità contenute nell'articolo 14 del decreto legislativo n. 175 del 2014.

Con riferimento ai rimborsi in procedura ordinaria, il periodo presuntivo sul quale calcolare gli interessi da garantire per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi (annuali e trimestrali) viene ridotto da 120 a 60 giorni.

Gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi, sono, altresì, esclusi dal computo degli interessi da garantire per il periodo di validità del deposito vincolato.

#### *Attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle entrate*

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2000, concernente disposizioni recanti le modalità di avvio delle Agenzie fiscali e l'istituzione del ruolo speciale provvisorio del personale dell'Amministrazione finanziaria a norma degli articoli 73 e 74 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

### *Disciplina normativa di riferimento*

Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Legge 30 dicembre 1991, n. 413: disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione obbligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per riformare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzioni dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale (articolo 78, commi da 27 a 38);

Decreto interministeriale 28 dicembre 1993, n. 567: regolamento di attuazione dell'art. 78, commi da 27 a 38, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, concernente l'istituzione del conto fiscale;

Legge 23 dicembre 2000, n. 388: disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (articolo 34);

Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58: testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

Decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175: semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata (articoli 13 e 14).

La pubblicazione del presente Provvedimento sul sito internet dell'Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Roma, 26 giugno 2015

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

## **MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL'IVA**

---

<b>Finalità</b>	Il presente modello deve essere utilizzato per prestare la garanzia ai sensi del comma 5 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
<b>Utilizzo</b>	Il presente modello deve essere utilizzato dal contribuente che chiede il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972 e che intende prestare la garanzia mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria prevista dal citato comma 5 dello stesso articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972.
<b>Compilazione e consegna</b>	Il presente modello deve essere compilato a cura della Società o Banca che rilascia la garanzia e deve essere consegnato all'Ufficio dell'Agente della riscossione o dell'Agenzia delle entrate che ne ha richiesto la presentazione al fine dell'erogazione del rimborso.
<b>Tipo di garanzia</b>	La presente garanzia è costituita nella forma di polizza fideiussoria o di fideiussione bancaria.

---



## MODELLO PER SOCIETA'/BANCHE PER IL RILASCIO DI POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL'IVA

---

**Informativa sul  
trattamento dei dati  
personali (art. 13  
D.lgs. n.196/2003)**

*Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*

---

**Finalità del  
trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate al fine di consentire la prestazione della garanzia ai sensi del comma 5 dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. allo Stato, ai sensi del comma 5 dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

---

**Conferimento dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di rimborso.  
Il presente modello, compilato dalla Società o Banca che rilascia la garanzia, deve essere consegnato all'Ufficio dell'Agente della Riscossione o dell'Agenzia delle Entrate che ne ha richiesto la presentazione al fine dell'erogazione del rimborso.  
L'indicazione dei dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

---

**Modalità del  
trattamento**

I dati acquisiti attraverso questo modello di comunicazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

---

**Titolare del  
trattamento**

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo.

---

**Responsabili del  
trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".  
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della So.ge.i. S.p.A., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.  
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei Responsabili del trattamento.

---

**Diritti dell'interessato**

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o di comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.  
Tali diritti possono essere esercitati mediante richiesta rivolta a:  
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

---

**Consenso**

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

*La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.*

## POLIZZA FIDEIUSSORIA O FIDEIUSSIONE BANCARIA PER IL RIMBORSO DELL'IVA MODELLO PER SOCIETÀ/BANCHE

Rilasciata a

Partita IVA

Codice fiscale

Domiciliato/a/con sede in

Fino alla concorrenza di €

(euro \_\_\_\_\_)

a favore dell'Agenzia delle Entrate – Direzione

### PREMESSO

- che \_\_\_\_\_, in seguito denominato/a "Richiedente", ha presentato in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito DPR n. 633 del 1972), la dichiarazione/istanza relativa al periodo \_\_\_\_\_ (anno/trimestre) dalla quale emerge un'eccedenza di imposta detraibile, che può essere chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972 o compensata ai sensi dell'art. 6 del DM 13 dicembre 1979, pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);
- che il Richiedente intende ottenere il rimborso della somma di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) presentando idonea garanzia ai sensi dell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- che in particolare si tratta di:
  - rimborso annuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, per l'anno \_\_\_\_\_, in conformità alla richiesta di rimborso prodotta con dichiarazione presentata il \_\_\_\_\_, da garantire mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria;
  - rimborso infrannuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, per il \_\_\_\_ (I/II/III) trimestre \_\_\_\_\_ (anno), in conformità dell'istanza prodotta all'Agenzia delle entrate – Direzione \_\_\_\_\_, da garantire mediante polizza fideiussoria/fideiussione bancaria;

il/la \_\_\_\_\_ (in seguito denominata "Società o Banca"),  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_,  
in regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria si costituisce fideiussore del Richiedente il quale accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione \_\_\_\_\_, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del pagamento dei seguenti importi:

## CONDIZIONI GENERALI DELLA GARANZIA TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

### Art. 1 – Delimitazione della garanzia

La Società o la Banca, con il presente contratto, garantisce all'Agenzia delle entrate, per il periodo indicato all'art. 2, il pagamento, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, delle somme dovute a seguito di atto amministrativo notificato. Il pagamento totale o parziale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo eseguita nel periodo di validità del presente contratto nei confronti del Richiedente e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, è relativo alle seguenti somme, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal Richiedente:

- eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al Richiedente medesimo relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;
- crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Agenzia delle entrate nei confronti del Richiedente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.

### Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con la presente polizza fideiussoria/fideiussione bancaria ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 57 del DPR n. 633 del 1972, per il periodo indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Agenzia delle entrate o l'Agente della riscossione comunica alla Direzione Generale della Società/Banca la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all'art. 9. Qualora la comunicazione avvenga trascorsi sei mesi dall'emissione della garanzia, la Società o la Banca ha facoltà di dichiarare la cessazione dell'impegno assunto con il rilascio della stessa garanzia. In ogni caso la garanzia cessa automaticamente decorsi dodici mesi dal suo rilascio da parte della Società o della Banca qualora in tale periodo di tempo non abbia avuto luogo l'esecuzione del rimborso.

### Art. 3 – Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità all'art. 38-bis, comma 9, del DPR n. 633 del 1972.

### Art. 4 – Inadempimento del contribuente

L'eventuale mancato pagamento dei premi/commissioni da parte del Richiedente non potrà in nessun caso essere opposto all'Agenzia delle entrate.

### Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

La Società o Banca si obbliga a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno quindici giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

---

**Art. 6 – Coesistenza di più garanzie**

Nel caso vi siano più garanzie previste dall'art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, con riferimento a diversi periodi d'imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all'art. 1 vantati dall'Agenzia delle entrate, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo di imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

---

**Art. 7 – Rinuncia alla preventiva escussione**

La Società o Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Richiedente.

---

**Art. 8 – Surrogazione**

La Società o Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate all'Agenzia delle entrate, in tutti i diritti, ragioni e azioni verso il Richiedente, i suoi successori e aventi causa. L'Agenzia delle entrate faciliterà le operazioni di recupero, fornendo alla Società o Banca tutti gli elementi in suo possesso.

---

**Art. 9 – Forma delle comunicazioni**

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax, per mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale - Direzione della Banca che ha rilasciato la presente garanzia.

---

**Art. 10 – Foro competente**

In caso di controversia fra Società o Banca e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle entrate - Direzione

---

---

**Art. 11 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

LA SOCIETÀ/BANCA \_\_\_\_\_



**Rimborso richiesto  
in procedura  
semplificata**

Si intende la parte di eccedenza dell'imposta richiesta a rimborso all'Agente della riscossione. Tale procedura può essere utilizzata per un importo massimo pari a 700.000 euro, comprese le compensazioni, ai sensi dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fatti salvi i diversi limiti normativamente stabiliti. In caso di rimborso di importo superiore a 700.000 euro con pagamento richiesto in parte all'Agente della riscossione e in parte all'Ufficio, l'importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere limitato alla parte richiesta all'Agente della riscossione.

**Rimborso richiesto  
in procedura  
ordinaria**

Si intende la parte di eccedenza dell'imposta richiesta a rimborso all'Ufficio. In caso di rimborso di importo superiore a 700.000 euro con pagamento richiesto in parte all'Agente della riscossione e in parte all'Ufficio, l'importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere al netto dell'importo rimborsato dall'Agente della riscossione.

**Eccedenza  
dell'imposta  
chiesta a rimborso**

Si intende la parte di imposta a credito richiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

**Franchigia**

È pari al 10% dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel biennio precedente la data della richiesta.

**Interessi**

Il conteggio degli interessi viene effettuato al tasso previsto dall'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

**Durata di validità  
della garanzia**

La durata deve essere pari a un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972.

**Data di presunta  
effettuazione del  
rimborso**

Si intende il 60° giorno dalla data del presente atto.

**Giorno di scadenza  
del termine di  
pagamento del  
rimborso trimestrale**

Si intende il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento ai sensi dell'articolo 1 del DM 23 luglio 1975, come sostituito dal DM 15 febbraio 1979.

## **MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL'IVA**

---

<b>Finalità</b>	Il presente modello deve essere utilizzato per prestare la garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ai sensi del comma 5 dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
<b>Utilizzo</b>	Il presente modello deve essere utilizzato dal contribuente che chiede il rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972 e che intende prestare la garanzia prevista dal citato comma 5 dello stesso articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, mediante la costituzione di pegno sui titoli di Stato o garantiti dallo Stato di sua proprietà o di terzi.
<b>Compilazione e consegna</b>	Il presente modello deve essere compilato a cura dell'intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e deve essere consegnato all'Ufficio dell'Agente della riscossione o dell'Agenzia delle entrate che ha richiesto la presentazione della garanzia al fine dell'erogazione del rimborso.
<b>Tipo di garanzia e documenti da presentare</b>	La garanzia sui titoli consiste nella costituzione di un pegno ai sensi dell'art. 2026 del codice civile. La costituzione della garanzia è effettuata mediante la creazione di un deposito vincolato di titoli presso l'intermediario.

---



# MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE PER LA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL'IVA

**Informativa sul trattamento dei dati personali (art. 13 D.lgs. n.196/2003)**

*Con questa informativa l'Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti all'interessato. Infatti, il d.lgs. n. 196 del 2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali" prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.*

**Finalità del trattamento**

I dati forniti con questo modello verranno trattati dall'Agenzia delle Entrate al fine di consentire la prestazione della garanzia in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ai sensi del comma 5 dell'art. 38-bis del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

**Conferimento dati**

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di rimborso.  
Il presente modello, compilato dall'intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, deve essere consegnato all'Ufficio dell'Agente della Riscossione o dell'Agenzia delle Entrate che ha richiesto la presentazione della garanzia al fine dell'erogazione del rimborso.  
L'indicazione dei dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi, penali.

**Modalità del trattamento**

I dati acquisiti attraverso questo modello di comunicazione verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell'Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali.

**Titolare del trattamento**

L'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dal d.lgs. n. 196 del 2003, assume la qualifica di "titolare del trattamento dei dati personali" quando tali dati entrano nella propria disponibilità e sotto il proprio diretto controllo.

**Responsabili del trattamento**

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati "Responsabili del trattamento".  
In particolare, l'Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della So.ge.i. S.p.A., in quanto partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria.  
Presso l'Agenzia delle Entrate è disponibile l'elenco completo dei responsabili del trattamento.

**Diritti dell'interessato**

Fatte salve le modalità, già previste dalla normativa di settore, per le comunicazioni di variazione dati e per l'integrazione dei modelli di dichiarazione e/o di comunicazione, l'interessato (art. 7 del d.lgs. n. 196 del 2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge.  
• Agenzia delle Entrate, Via Cristoforo Colombo n.426 c/d – 00145 Roma.

**Consenso**

L'Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.

*La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.*

## COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO O GARANTITI DALLO STATO PER IL RIMBORSO DELL'IVA MODELLO PER INTERMEDIARI/BANCHE

Costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato a garanzia del rimborso IVA richiesto da

Partita IVA

Codice fiscale

Domiciliato/a/con sede in

Fino alla concorrenza di €

(euro \_\_\_\_\_)

a favore dell'Agenzia delle Entrate - Direzione \_\_\_\_\_

### PREMESSO

- che \_\_\_\_\_, in seguito denominato/a "Richiedente", ha presentato in data \_\_\_\_\_, ai sensi dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito DPR n. 633 del 1972), la dichiarazione/istanza relativa al periodo \_\_\_\_\_ (anno/trimestre) dalla quale emerge un'eccedenza di imposta detraibile, che può essere chiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972 o compensata ai sensi dell'art. 6 del DM 13 dicembre 1979, pari ad € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_);
- che il Richiedente intende ottenere il rimborso della somma di € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) presentando idonea garanzia ai sensi dell'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972, ai fini dell'esecuzione del rimborso e per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972 per il periodo dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_;
- che in particolare si tratta di:
  - rimborso annuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, comma 1, del DPR n. 633 del 1972, per l'anno \_\_\_\_\_, in conformità alla richiesta di rimborso prodotta con dichiarazione presentata il \_\_\_\_\_, da garantire mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
  - rimborso infrannuale dell'eccedenza d'imposta detraibile ai sensi degli articoli 30 e 38-bis, comma 2, del DPR n. 633 del 1972, per il \_\_\_\_ (I/II/III) trimestre \_\_\_\_\_ (anno), in conformità dell'istanza prodotta all'Agenzia delle entrate - Direzione \_\_\_\_\_, da garantire mediante cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;

il/la \_\_\_\_\_ (in seguito denominata "Società o Banca"),  
Codice Fiscale \_\_\_\_\_ P. IVA \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
Tel. \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ PEC \_\_\_\_\_,  
intermediario finanziario autorizzato, ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dichiara che il Richiedente in data \_\_\_\_\_ ha costituito il deposito vincolato (numero identificativo) \_\_\_\_\_, ai sensi dell'art. 83-octies, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998, avente valore di borsa pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_) e valore nominale pari a € \_\_\_\_\_ (euro \_\_\_\_\_), composto dai seguenti titoli, aventi tutti scadenza successiva al termine di durata della garanzia:

1	Nome titolo <sup>(1)</sup>		Codice ISIN	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	Valore nominale: euro	in lettere <input type="text"/>	in cifre <input type="text"/>	,
2	Nome titolo <sup>(1)</sup>		Codice ISIN	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	Valore nominale: euro	in lettere <input type="text"/>	in cifre <input type="text"/>	,
3	Nome titolo <sup>(1)</sup>		Codice ISIN	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	Valore nominale: euro	in lettere <input type="text"/>	in cifre <input type="text"/>	,
4	Nome titolo <sup>(1)</sup>		Codice ISIN	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	Valore nominale: euro	in lettere <input type="text"/>	in cifre <input type="text"/>	,
5	Nome titolo <sup>(1)</sup>		Codice ISIN	
	<input type="text"/>		<input type="text"/>	
	Valore nominale: euro	in lettere <input type="text"/>	in cifre <input type="text"/>	,
Valore di borsa <sup>(2)</sup> : euro				
		in lettere <input type="text"/>	in cifre <input type="text"/>	,

I predetti titoli sono costituiti in pegno a favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione \_\_\_\_\_ a garanzia dell'importo indicato di cui in premessa.

Il Richiedente dichiara di essere l'intestatario dei titoli di cui ai punti \_\_\_\_\_.

Il Richiedente dichiara che l'intestatario dei titoli di cui ai punti \_\_\_\_\_ è il/la sig./sig.ra/società \_\_\_\_\_

Codice Fiscale \_\_\_\_\_

nato/a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente/avente sede in \_\_\_\_\_.

Il terzo intestatario dei titoli dichiara di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto.

Il Richiedente garantisce che, per tutta la durata della garanzia, il valore del deposito, con riferimento al valore di borsa, sia almeno pari all'importo indicato in premessa. A tal fine, si obbliga a effettuare, con cadenza annuale, eventuali integrazioni in titoli a seguito di sopravvenute diminuzioni del valore di borsa - fissato alla data di stipula della presente garanzia - che hanno determinato una riduzione superiore al 5 per cento dell'importo garantito. Con riferimento alla stessa percentuale e con la medesima cadenza, il Richiedente può ottenere lo svincolo parziale dei titoli per effetto di aumenti del valore di borsa rispetto a quello fissato alla data di stipula.

Il Richiedente accetta per sé e per i propri successori e aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto alle obbligazioni derivanti dal presente contratto a favore dell'Agenzia delle entrate – Direzione \_\_\_\_\_, alle condizioni generali e particolari che seguono, a garanzia del pagamento dei seguenti importi:

<sup>(1)</sup> Indicare la tipologia del titolo e la data di scadenza (es.: BTP 1 ag17).

<sup>(2)</sup> Inteso quale prezzo di chiusura del titolo sul mercato regolamentato, rilevato nell'ultima seduta precedente alla data di costituzione del vincolo.

## CONDIZIONI GENERALI DELLA COSTITUZIONE DI DEPOSITO VINCOLATO IN TITOLI DI STATO TRA LA SOCIETÀ/BANCA E L'AGENZIA DELLE ENTRATE

### Art. 1 – Delimitazione della garanzia

La Società o la Banca, con la costituzione di deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, garantisce l'Agenzia delle entrate, per il periodo indicato all'art. 2, impegnandosi a mantenere il vincolo sui titoli oggetto del deposito, a liquidare i titoli costituenti il deposito stesso e a versarne il ricavato, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, a seguito di atto amministrativo notificato. Il pagamento totale o parziale, da effettuarsi entro sessanta giorni dalla data di notifica dell'atto amministrativo eseguita nel periodo di validità del presente contratto nei confronti del Richiedente e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo indicato in premessa, è relativo alle seguenti somme, concernenti l'imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse dovuti dal Richiedente:

- eccedenze di imposta che risultino indebitamente rimborsate al Richiedente medesimo relativamente all'anno cui si riferisce la garanzia;
- crediti aventi lo stesso titolo (imposta sul valore aggiunto, compresi i relativi interessi, le spese e le sanzioni connesse) dell'Agenzia delle entrate nei confronti del Richiedente, relativi all'anno cui si riferisce il rimborso nonché a quelli precedenti, maturati nel periodo di validità della garanzia.

### Art. 2 – Durata della garanzia

La garanzia prestata con il deposito vincolato in titoli di Stato o garantiti dallo Stato ha efficacia a decorrere dalla data di esecuzione del rimborso a favore del Richiedente per una durata pari a tre anni dal rimborso stesso ovvero, se inferiore, pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento, salva la sospensione del termine di decadenza di cui al secondo periodo del comma 1 dell'art. 57 del DPR n. 633 del 1972, per il periodo indicato in premessa che costituisce parte integrante del presente contratto. L'Agenzia delle entrate o l'Agente della riscossione comunica alla Direzione Generale della Società/Banca la data del pagamento, il periodo di sospensione della decadenza dal potere di accertamento ed esegue il rimborso previa conferma della validità della garanzia secondo modalità e forme di cui all'art. 7.

### Art. 3 – Importo massimo della garanzia

La garanzia è prestata per l'importo massimo complessivo indicato in premessa. Tale importo sarà diminuito dell'ammontare richiesto a seguito della notifica di atto amministrativo dell'Agenzia delle entrate per il quale sia stata escussa la Società o Banca garante e venga effettuato il pagamento o presentato regolare ricorso assistito da altra garanzia in conformità all'art. 38-bis, comma 9, del DPR n. 633 del 1972.

### Art. 4 – Composizione del deposito

Il deposito deve essere composto da titoli di Stato o garantiti dallo Stato di proprietà del Richiedente o di terzi che dichiarano di aver preso visione e di essere a conoscenza delle condizioni generali e particolari previste dal presente atto. La scadenza dei titoli che compongono il deposito non può essere inferiore al termine previsto dall'art. 2.

### Art. 5 – Obbligazioni delle parti contraenti

La Società o Banca si obbliga a liquidare i titoli costituenti il deposito e a versare, senza eccezione alcuna, a meno che non abbia già provveduto il Richiedente, le somme richieste dall'Agenzia delle entrate ai sensi dell'art. 1, entro sessanta giorni dalla data di notifica al Richiedente dell'atto amministrativo. L'Agenzia delle entrate provvederà, con lettera raccomandata A/R ovvero con altro idoneo mezzo, a comunicare alla Società o Banca, in tempo utile e comunque almeno trenta giorni prima della scadenza dell'anzidetto termine, l'ammontare delle somme dovute e la data entro cui il relativo pagamento dovrà essere effettuato.

---

**Art. 6 – Coesistenza di più garanzie**

Nel caso vi siano più garanzie previste dall'art. 38-bis del DPR n. 633 del 1972, con riferimento a diversi periodi d'imposta, prestate a garanzia dei crediti di cui all'art. 1 vantati dall'Agenzia delle entrate, saranno escusse preventivamente quelle relative alla dichiarazione fiscale cui l'atto amministrativo si riferisce e successivamente quelle relative agli altri periodi di imposta in proporzione ai rispettivi ammontari. Se le medesime garanzie sono state rilasciate con riferimento allo stesso periodo di imposta, le stesse saranno escusse in proporzione ai rispettivi ammontari.

---

**Art. 7 – Forma delle comunicazioni**

Tutti gli avvisi e le comunicazioni devono essere fatti via fax, per mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata (PEC), inviati alla Direzione Generale della Società, ovvero alla Filiale – Direzione della Banca che ha costituito il deposito.

---

**Art. 8 – Foro competente**

In caso di controversia fra Società o Banca e l'Agenzia delle entrate è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'Agenzia delle entrate - Direzione

---

---

**Art. 9 – Rinvio**

Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto e dalle sue eventuali appendici si applicano le disposizioni di legge.

LUOGO E DATA \_\_\_\_\_

IL RICHIEDENTE \_\_\_\_\_

LA SOCIETÀ/BANCA \_\_\_\_\_

IL TERZO INTESTATARIO DEI TITOLI \_\_\_\_\_



**Rimborso richiesto  
in procedura  
semplificata**

Si intende la parte di eccedenza dell'imposta richiesta a rimborso all'Agente della riscossione. Tale procedura può essere utilizzata per un importo massimo pari a 700.000 euro, comprese le compensazioni, ai sensi dell'articolo 34, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modificazioni, fatti salvi i diversi limiti normativamente stabiliti. In caso di rimborso di importo superiore a 700.000 euro con pagamento richiesto in parte all'Agente della riscossione e in parte all'Ufficio, l'importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere limitato alla parte richiesta all'Agente della riscossione.

**Rimborso richiesto  
in procedura  
ordinaria**

Si intende la parte di eccedenza dell'imposta richiesta a rimborso all'Ufficio. In caso di rimborso di importo superiore a 700.000 euro con pagamento richiesto in parte all'Agente della riscossione e in parte all'Ufficio, l'importo da indicare quale eccedenza richiesta a rimborso deve essere al netto dell'importo rimborsato dall'Agente della riscossione.

**Eccedenza  
dell'imposta  
chiesta a rimborso**

Si intende la parte di imposta a credito richiesta a rimborso ai sensi degli articoli 30 e 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

**Franchigia**

È pari al 10% dell'ammontare complessivo dei versamenti effettuati nel biennio precedente la data della richiesta.

**Interessi**

Il conteggio degli interessi viene effettuato al tasso previsto dall'articolo 38-bis del DPR n. 633 del 1972.

**Durata di validità del  
deposito vincolato**

La durata deve essere pari a un triennio decorrente dalla data di erogazione del rimborso, ovvero, se inferiore, al periodo intercorrente tra la data di erogazione del rimborso e il termine di decadenza dell'accertamento, ai sensi dell'articolo 57 del DPR n. 633 del 1972.

**Data di presunta  
effettuazione del  
rimborso**

Si intende il 60° giorno dalla data del presente atto.

**Giorno di scadenza  
del termine di  
pagamento del  
rimborso trimestrale**

Si intende il giorno 20 del secondo mese successivo al trimestre solare di riferimento ai sensi dell'articolo 1 del DM 23 luglio 1975, come sostituito dal DM 15 febbraio 1979.